



Assessorato Industria – Dipartimento Regionale Industria –

*Il Dirigente del Servizio VI
Dismissioni Partecipazioni Regionali e Carburanti
C.F.80012000826*

977/PA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 1231 del 09.09.1997 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 27.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 751 del 21.9.2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 9.9.1997;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D.R.A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale del Dirigente del Servizio, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria in data 03.04.2007 al n. 144/138;
- VISTI i DD.AA. nn. 2301 del 26.10.1990 e 793 del 16.05.1996, in forza dei quali la [redacted] con sede in Palermo (PA) – Via Libertà, 58 risulta titolare della concessione relativa ad un impianto per la distribuzione di g.p.l. per uso autotrazione sito in Palermo – via Lanza di Scalea – Fondo Amari -;
- VISTA l'istanza, pervenuta in data 14.03.2008, con la quale la sopra menzionata Società, nella considerazione che la concessione andava a scadere il 25.10.2008 ne ha chiesto il rinnovo;
- VISTA, in merito alla disponibilità del suolo ove insiste l'impianto, la documentazione pervenuta in data 08.05.2008, resa, come previsto dall'art. 8 del D.A. 45/2003, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, datata 07.05.2008, in cui l'amministratore unico della Società dichiara di avere la piena disponibilità del suolo sul quale insiste il suddetto impianto, in forza del contratto stipulato in data 20.06.2000, registrazione n. 2047 del 26.04.2005, rinnovato tacitamente fino al 20.06.2010;
- VISTA la nota di questo Servizio n. 21245/977PA del 28.05.2008, con la quale è stato chiesto all'Ufficio delle Dogane ed al Comando Provinciale dei VV.F., di Palermo, il parere di rispettiva competenza mediante accertamento della funzionalità dell'impianto e della sua idoneità tecnica alle vigenti norme fiscali e di sicurezza;
- VISTI, in riscontro alla nota di cui al "VISTA" precedente, i pareri favorevoli espressi dall'Ufficio delle Dogane di Palermo con nota prot. A/4208 del 16.10.2008 e dal Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo con nota n. 21014/45084 dell'01.08.2008;
- VISTE, in merito alla tassa di concessione governativa regionale prevista dall'art. 6 della L.R. n. 24 del 24.8.1993 e successive modifiche ed integrazioni, per il "rilascio" del presente decreto, l'attestazione di versamento di € 300,00, effettuato dalla Società in data 20.11.2008, pervenuta il 25.11.2008;

per

OR

VISTA la documentazione relativa alla capacità tecnico-organizzativa ed economica, prevista dall'art. 5 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269, pervenuta in data 04.04.2008;
VISTO il certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. di Palermo prot.: CEW/24743/2008/EPA0059 del 31.10.2008, pervenuto il 25.11.2008, dal quale si evince l'insussistenza di procedure fallimentari, nonché il Nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) La concessione accordata alla [redacted] con sede in Palermo (PA) - Via Libertà, 58 - C.F. [redacted] di cui al D.A. n. 2301 del 26.10.1990 in premessa citato relativa all'impianto di distribuzione di g.p.l. per uso autotrazione sito in Palermo - Via Lanza di Scalea - Fondo Amari - è rinnovata per la durata di anni diciotto decorrenti dal 26.10.2008 e pertanto andrà a scadere il 25.10.2026.
L'eventuale istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata all'Assessorato Regionale Industria, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione.

Art. 2) L'impianto di cui agli articoli precedenti è così costituito:

- a) n. 2 distributori a doppia erogazione di g.p.l./g.p.l. collegati a n. 1 serbatoio da

mc. 30

Art. 3) Restano ferme le clausole e le condizioni stabilite dai provvedimenti citati in premessa e dalle vigenti disposizioni legislative.


Art. 4) L'Assessorato concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto potessero comunque derivare a terzi.

Art. 5) Al concessionario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.

Art. 6) Il concessionario è tenuto ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione e pertanto non può sospendere l'esercizio dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Assessorato concedente, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 17 del D.A. n. 45 del 12.6.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 25.7.2003.

Art. 7) L'eventuale rinuncia alla presente concessione dovrà essere notificata dal concessionario all'Assessorato concedente.

Art. 8) La presente concessione non potrà essere trasferita a terzi se non unitamente alla proprietà del relativo impianto, previo ulteriore provvedimento di questo Assessorato concedente.



Art. 9) Al concessionario è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita, dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature – sia fisse che mobili – di durata pari a quella prevista dagli accordi sindacali vigenti di settore e con l'osservanza di quanto contenuto nell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Art. 10) La presente concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Il concessionario decade nel caso in cui incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.

Art. 11) Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.

Art. 12) Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre eventuali imposte dalle autorità competenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).

Art. 13) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.

Art. 14) La Ditta concessionaria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.

Art. 15) La presente concessione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16) La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che la Ditta avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi e condizioni imposti ai concessionari dal R.D.L. 02.11.1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.07.1934 n. 1303, nonché dal D.L. 26.10.1970 n. 745 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Art. 17) Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.

Art. 18) Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Assessorato Regionale Industria le attestazioni di versamento relative alle tasse di concessione governativa regionale annuali previste dall'art. 6 della L.R. 24.8.1993 n. 24;

